







Sul piano del diritto internazionale

A) Rapporti tra l'Unione e altri soggetti di diritto internazionale # Stati membri

L'UE deve rispettare le norme consuetudinarie → la loro violazione dà luogo a un illecito internazionale → responsabilità dell'UE nei confronti della parte lesa

B) Rapporti tra gli Stati membri (nell'ambito di applicazione del diritto UE)

Il diritto UE è *lex specialis* → deroga al diritto consuetudinario → gli SM non possono invocare una norma consuetudinaria in contrasto con il diritto UE

Ex. principio *inadimplenti non est adimplendum* (art. 60 conv. Vienna 1969); contromisure: CGUE, causa 232/78, *Commissione c. Francia*

Sul piano del diritto dell'Unione

Le norme del diritto consuetudinario fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione → vincolano le istituzioni dell'UE → le competenze dell'Unione devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale → il diritto consuetudinario è

- uno degli strumenti per l'interpretazione delle norme UE
- un parametro di legittimità degli atti e della condotta delle istituzioni UE

Quid degli accordi di codificazione del diritto consuetudinario?

Se l'UE non è parte di tali accordi → essi non fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione → non vincolano le istituzioni dell'UE

A MENO CHE, E NEI LIMITI IN CUI, le norme contenute in tali accordi rispecchiano le norme consuetudinarie

→ ex. conv. Vienna 1969 diritto dei trattati: CGUE, causa C-162/96, *Racke*

- regola del cambiamento fondamentale di circostanze o *rebus sic stantibus* (art. 62 conv.)
- specifiche disposizioni procedurali di cui art. 65 conv.: NON fanno parte dir. consuetudinario



2) Il diritto internazionale pattizio

Gli accordi conclusi dall'Unione con altri soggetti di diritto internazionale



Art. 216.1 TFUE → competenza esterna
l'UE può concludere accordi internazionali con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali qualora

- i) i Trattati lo prevedano (ex. accordi di associazione, art. 217 TFUE)
- ii) la conclusione di un accordo
 - a) sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'UE, uno degli obiettivi dei Trattati
 - b) sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'UE
 - c) possa incidere su norme comuni o alterarne la portata



In funzione dell'ampiezza della competenza esterna dell'UE rispetto alla materia oggetto dell'accordo internazionale, esso può essere concluso

↓

A) solo dall'Unione → Art. 216.2 TFUE → gli accordi conclusi dall'Unione «sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri»

B) dall'Unione europea insieme agli Stati membri (c.d. accordi misti) → quando, per taluni aspetti regolati dall'accordo, l'UE non abbia competenza esterna
ex. OMC; UNCLOS; Conferenza dell'Aja d.i.p.

Accordi internazionali conclusi dall'Unione

→ fanno parte dell'ordinamento UE a partire dalla data della loro entrata in vigore per l'UE secondo il diritto internazionale (CGUE, causa C-344/04, IATA, punto 36)

→ quale rango tra le fonti del diritto UE?

- a) Sono subordinati alle altre fonti del diritto primario
- b) Prevalgono sugli atti delle istituzioni, dei quali costituiscono (in principio) un parametro di legittimità

Corte di giustizia, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi*, punto 285:

«... gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di **compromettere i principi costituzionali (dei Trattati istitutivi)**, tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti (dell'Unione) devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità ...»

→ la teoria costituzionale dei c.d. contro-limiti in salsa europea?

3) Il diritto internazionale pattizio

Gli accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi

accordi Stati membri – Stati terzi

- ❑ **non** fanno parte dell'ordinamento giuridico UE
- ❑ sono «**causa di giustificazione**» del mancato rispetto del diritto UE da parte di uno SM
→ **Art. 351 TFUE** (ex art. 307 TCE): **clausola di compatibilità** → solo accordi anteriori all'entrata dello SM nell'UE (o all'esercizio di una competenza concorrente da parte dell'UE: CGUE, causa C277/10, *Luksan*) → scopo → evitare la commissione di un illecito internazionale da parte dello SM interessato (cfr. artt. 39, 54 e 59 conv. Vienna 1969)

I limiti alla clausola di compatibilità → rispetto dei principi costituzionali dell'UE (diritti fondamentali, ma non solo)

Sentenza *Kadi* (2008), punto 304 → art. 351 TFUE «*non potrebbe ... in alcun caso consentire di mettere in discussione i **fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico (dell'Unione)**, tra i quali quello della tutela dei diritti fondamentali, che include il controllo, ad opera del giudice (dell'Unione), della legittimità degli atti (dell'Unione) quanto alla loro conformità a tali diritti fondamentali*»

Un caso particolare

- Accordi internazionali con Stati terzi
- conclusi da **tutti** gli Stati membri (prima di entrare nel club europeo)
 - e riguardanti materie oggetto di attribuzione di competenza all'Unione

Ex. La Carta delle Nazioni Unite

Clausola di compatibilità ex art. 351.1 TFUE consentirebbe agli SM di applicare l'accordo in deroga al diritto UE → **MA** per effetto del trasferimento di competenza all'UE non hanno più il potere di agire → non sono in grado di rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo internazionale

↓
Q: l'Unione deve rispettare tali obblighi in luogo dei suoi SM? È l'accordo vincolante per l'Unione?

→ **Successione per sostituzione** dell'UE agli SM?

- a) rilevante sul piano del diritto internazionale?
- b) o rilevante sul piano del diritto UE? In forza del principio di leale cooperazione?

Lo status della Carta delle Nazioni Unite (e degli atti vincolanti ONU)

A) Per gli Stati membri (Trib., causa T-306/01, *Yusuf*, punti 231-241):

- i) *Per il dir. int.le* → obbligo di rispettare la Carta ONU e a dare esecuzione agli atti vincolanti adottati in base alla stessa (ex. risoluzioni Consiglio di Sicurezza ex cap. VII)
- ii) *Per il dir. UE* → il rispetto degli obblighi ONU può giustificare il mancato rispetto degli obblighi UE (**principio di prevalenza**) → artt. 351 e 347 TFUE: riferimento agli impegni assunti dagli SM «ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale»

B) Per l'Unione europea:

- i) *sul piano del dir. int.le* → UE «non è né membro dell'ONU, né è destinataria delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, né subentra nei diritti e negli obblighi dei suoi Stati membri ai sensi del diritto internazionale pubblico» (sent. *Yusuf*, punto 242) → nessun obbligo di rispettare il diritto ONU
- ii) **MA** *il diritto ONU fa parte delle fonti del diritto UE* → l'UE «deve essere considerata vincolata agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, alla stessa stregua dei suoi Stati membri, **in base allo stesso trattato che la istituisce**» (sent. *Yusuf*, punto 243)

La tesi accolta dalla giurisprudenza

Laddove l'Unione abbia assunto i poteri spettanti ai suoi Stati membri nell'ambito di un'organizzazione internazionale di cui essi siano membri (ex. ONU), gli impegni assunti dai suoi Stati membri nell'ambito di tale organizzazione sono vincolanti per l'Unione

Fonte di tale obbligo è:

- Non il diritto internazionale (spec., l'accordo istitutivo dell'organizzazione),
- Ma lo stesso diritto dell'UE (i Trattati istitutivi)

Il rispetto delle norme ONU s'impone dunque all'Unione non in forza dell'ordinamento internazionale, bensì dello stesso ordinamento giuridico dell'Unione

La sentenza del Trib. nel caso Yusuf

Punto 253: **"in tutti i casi in cui, in forza del TCE, la Comunità ha assunto dei poteri, già spettanti agli Stati membri nell'ambito di applicazione della Carta ONU, le disposizioni di questa sono vincolanti per la Comunità"** (la stessa posizione era stata in precedenza accolta dalla Corte per il GATT 1947)

Non si tratta di una successione della Comunità (ora, dell'Unione) agli Stati membri, neppure parziale, negli obblighi internazionali: *l'efficacia vincolante del dir. ONU si fonda solo ed esclusivamente sullo stesso dir. UE*

Il fondamento di tale tesi

⇒ Gli SM non hanno potuto, a causa di un negozio concluso tra loro, trasferire alla Comunità più poteri di quanti ne avessero né sottrarsi agli obblighi esistenti nei confronti di paesi terzi in base alla Carta ONU (p. 245)

⇒ Dallo stesso TCE (spec. artt. 297 e 307) si desume la volontà degli SM di rispettare gli impegni ONU. In part., l'art. 307 "implica l'obbligo delle istituzioni CE di non ostacolare l'adempimento degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU" (p. 246-247)

⇒ "poiché le competenze necessarie all'attuazione degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU sono state trasferite alla Comunità, gli SM si sono obbligati, in diritto internazionale pubblico, a che la Comunità stessa le eserciti a tal fine" (p. 248) ⇒ "Gli SM, nell'attribuire tali competenze alla Comunità, hanno dunque segnato la loro volontà di vincolarla agli obblighi derivanti dalla Carta ONU" (p. 250)
